SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3376

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRECO, ARCHIUTTI, BOREA, BOSCETTO, CANTONI, CARRARA, CIRAMI, COMINCIOLI, CONTESTABILE, D'AMBROSIO, DE RIGO, EUFEMI, FALCIER, GENTILE, GIULIANO, LAURO, MANUNZA, MARANO, MELELEO, MINARDO, MORRA, NESSA, NOCCO, NOVI, PIANETTA, PICCIONI, PONZO, SAMBIN, TRAVAGLIA, TREDESE, VIZZINI, GIRFATTI e CHIRILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2005

Concessione di indulto revocabile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – Nella seduta pomeridiana di ieri, 5 aprile 2005, l'assemblea del Senato ha commemorato la figura e il ruolo nella società religiosa e civile del Santo Padre, Giovanni Paolo II. Oggi, 6 aprile 2005, viene presentata questa iniziativa legislativa ritenuta uno dei modi più concreti per onorare la memoria del Papa «Magno».

Resta ancora viva la memoria delle sue toccanti parole pronunciate il 9 luglio 2000 ai detenuti del carcere di *Regina Coeli* in occasione del Giubileo e ancor più vivo è il ricordo del suo storico incontro con il Parlamento nella seduta comune del 14 novembre 2002, per non parlare del suo discorso del 26 novembre 2004 alla Conferenza internazionale delle Amministrazioni penitenziarie d'Europa.

Il dibattito parlamentare, che pur c'è stato sia nella prima che nella seconda occasione, si è purtroppo arenato entrambe le volte.

La prima forse perché avviato troppo tardi, quasi a fine legislatura, ed anche perché promosso sotto le spinte di violente manifestazioni carcerarie ai limiti del ricatto; la seconda volta a causa delle solite forti contrapposizioni politiche che tuttora contraddistinguono questa XIV legislatura, oltre che per le rassicurazioni date dai maggiori investimenti finanziari mirati a migliorare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari.

Senza disconoscere gli sforzi compiuti in tal senso dall'attuale Governo, non possiamo non tener conto delle oggettive difficoltà alla esecuzione di tutte le necessarie iniziative strutturali di adeguamento e di rinnovamento, soprattutto in considerazione della perdurante bassa congiuntura internazionale del dopo 11 settembre.

Inoltre, non è possibile che lo Stato resti comunque da tanto tempo inadempiente nel programma di creazione di tutti quei circuiti carcerari differenziati promessi da anni e mai realizzati, soprattutto con riferimento alla acquisizione e al reperimento delle strutture di recupero e socio-riabilitative per i tossicodipendenti, previste come obbligo per lo Stato dall'articolo 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Una inadempienza, questa, che determina ancora oggi, sia pure in forma meno grave rispetto a ieri, una indiscriminata coabitazione tra spacciatori e tossicodipendenti, tra giovani alla prima esperienza e delinquenti incalliti, ladri di autovetture e pluriomicidi.

Un provvedimento di indulto, oltre che rappresentare un segno di ascolto della parola di un Papa che in questi giorni è giustamente osannato in tutto il mondo per tutte le sue manifestazioni di pensiero e per le sue ammirevoli azioni, si rivelerebbe anche come un concreto modo del Parlamento di riparare ad alcune inadempienze da parte dei pubblici poteri, cui il Santo Padre ha rivolto in entrambe le precitate occasioni specifiche istanze.

L'indulto proposto con il presente disegno di legge è limitato ad una fascia di persone di scarsa pericolosità, rappresentata da quei condannati definitivi che devono scontare un residuo di pena di soli tre anni e nella quale fascia rientrerebbe una alta percentuale di tossicodipendenti, che fra l'altro avrebbero diritto ad essere fuori dall'ordinario circuito carcerario, ai sensi dell'articolo 95 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Un indulto così concepito e proposto, oltre che determinare, con la riduzione del sovraf-

follamento, una migliore vivibilità carceraria, apporterebbe anche un risparmio economico alle casse dello Stato. Si calcola che per circa 10.000 detenuti che potrebbero godere del condono, potrebbero essere risparmiati circa 750 milioni di euro; somma che potrebbe essere investita nell'acquisizione delle strutture idonee al recupero di soggetti aventi diritto ad essere riabilitati fuori dai circuiti carcerari ordinari, per la realizzazione delle quali il primo firmatario della presente iniziativa ha proposto il disegno di legge n. 1113 del 7 febbraio 2002.

La presente proposta, fra l'altro, non sembra possa essere censurata sotto l'aspetto della scarsa considerazione della sicurezza, visto che le misure di sicurezza risultano salvaguardate – e sotto certi aspetti anzi rafforzate – con opportune limitazioni e condizioni, come la revoca dell'indulto in caso di recidiva e la previsione della sua non applicabilità per i reati di un certo allarme sociale.

Siamo tutti d'accordo che la esecuzione della pena deve essere certa, ma dovremmo essere tutti d'accordo nel far sicché la pena sia umana e comunque scontata in strutture diversificate a seconda del tipo di reato e di reo.

Da ultimo si invita a riflettere che non è intenzione dei proponenti presentare questa proposta di indulto come conclusione, ma come premessa di un discorso e di un confronto molto più ampio su interventi quali quelli preannunciati e in parte attuati dall'attuale Governo.

Infine, i proponenti evidenziano che è stata presentata il giorno della visita del Papa al Parlamento una analoga iniziativa, (v. atto Senato n. 1831 del 14 novembre 2002) rimasta ferma in Commissione Giustizia, da ritenersi sostituita dalla presente; confidano che questa volta ci sia maggiore attenzione e speditezza nella condivisione del presente disegno di legge, presentato a pochi giorni dal 2 aprile 2005, data della morte del Santo Padre, giorno che si è inteso solennizzare indicandolo come data di decorrenza della efficacia del provvedimento di indulto.

I proponenti si rivolgono a tutti i colleghi parlamentari con la stessa fiducia e le stesse parole con cui Papa Giovanni Paolo II – le cui spoglie, alla data di presentazione del presente disegno di legge, si trovavano ancora esposte in San Pietro alla devozione dei fedeli – si è rivolto ai responsabili degli Stati il 9 luglio 2000 per invocare un segno di clemenza a vantaggio dei detenuti: «una riduzione, pur modesta, della pena costituirebbe per i detenuti un chiaro segno di sensibilità verso la loro condizione, che non mancherebbe di suscitare echi favorevoli nei loro animi, incoraggiandoli nell'impegno del pentimento per il male fatto e sollecitandone il personale ravvedimento. L'accoglimento di questa proposta da parte delle Autorità responsabili, mentre inviterebbe i detenuti a guardare al futuro con nuova speranza, costituirebbe anche un segno eloquente del progressivo affermarsi nel mondo [...] di una giustizia più vera, perché aperta alla forza liberatrice dell'amore».

E l'amore, inteso come solidarietà, è l'anima di quel cristianesimo di cui Papa Giovanni Paolo II è stato un grande testimone e in cui tutti i cittadini europei riconoscono le proprie comuni radici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Indulto)

1. È concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. L'indulto non si applica ai recidivi specifici reiterati infraquinquennali, né ai delinquenti abituali e professionali o per tendenza.

Art. 2.

(Indulto per le pene accessorie)

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 3.

(Esclusione dall'indulto)

1. L'indulto non si applica:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 644 (usura);

6) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estor-

sione o da delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

1) 73, commi 1, 2 e 3 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Art. 4.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a un anno.

Art. 5.

(Efficacia dell'indulto)

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 2 aprile 2005.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 0,50